

Causa C-414/18

Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

contro

Banca d'Italia

(domanda di pronuncia pregiudiziale,  
proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 dicembre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Contributi annuali – Calcolo – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento di autorità nazionali e di un organismo dell'Unione – Potere decisionale esclusivo del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Procedimento dinanzi ai giudici nazionali – Mancata tempestiva presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell'Unione – Regolamento delegato (UE) 2015/63 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi – Interconnessioni tra più banche»

1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Questione pregiudiziale avente come unico scopo di permettere al giudice del rinvio di pronunciarsi su una questione che esula dalla sua competenza – Irricevibilità

(Art. 267 TFUE)

(v. punti 32, 33)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) in merito al calcolo di detti contributi adottata sulla base

di una proposta nazionale – Competenza del giudice nazionale a controllare la legittimità dell'atto di proposta – Insussistenza

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2; regolamento del Consiglio 2015/81, artt. 4 e 6)

(v. punti 37-42, 47, 48, 53)

3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisioni del Comitato di risoluzione unico (SRB) in merito al calcolo di detti contributi – Decisioni delle autorità di risoluzione nazionali e dei giudici nazionali in contrasto con le decisioni del SRB – Esclusione

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 67, § 4; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 5)

(v. punti 58, 59)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisioni del Comitato di risoluzione unico (SRB) in merito al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Incidenza diretta e individuale su una banca posta al vertice di una rete di enti creditizi

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 63-70)

5. Politica economica e monetaria – Politica economica – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Banca di secondo livello che fornisce servizi di vario tipo a banche di credito cooperativo senza avere il controllo delle stesse – Contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento per la risoluzione – Calcolo di tali contributi – Passività risultanti da operazioni tra la banca di secondo livello e i membri di una compagine che essa forma insieme a banche cooperative – Non esclusione dal calcolo

[Regolamento della Commissione 2015/63, art. 5, § 1, a) e f); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 2]

(v. punti 88, 91, 93-96 e dispositivo)

## Sintesi

Iccrea Banca non può contestare il calcolo dei suoi contributi obbligatori al Fondo di risoluzione unico (SRF) dinanzi ai giudici italiani

Nella sentenza Iccrea Banca (C-414/18), emessa il 3 dicembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha sottolineato la competenza esclusiva dei giudici dell'Unione a valutare la legittimità delle decisioni del Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB), nonché degli atti adottati da un'autorità di risoluzione nazionale in preparazione di decisioni siffatte, relative a contributi dovuti da una banca posta al vertice di una compagine di enti creditizi al Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund – SRF). Poi, la Corte ha constatato che un giudice nazionale non poteva annullare una decisione nazionale che notificava una decisione del SRB fondandosi su un errore commesso da tale comitato. Inoltre, la Corte ha considerato che le passività tra entità di un gruppo di banche di credito cooperativo, quale quello che Iccrea Banca forma insieme a banche cooperative alle quali essa fornisce servizi di vario tipo senza avere il controllo delle stesse, non sono escluse dal calcolo dei contributi a favore dei fondi nazionali di risoluzione.

Iccrea Banca, una banca cosiddetta «di secondo livello», posta al vertice di una compagine di enti creditizi, fornisce a banche di credito cooperativo in Italia servizi di vario tipo e funge da centrale finanziaria del sistema di credito cooperativo. A quest'ultimo titolo, essa offre segnatamente alle banche suddette una serie di servizi di accesso strutturato a finanziamenti disponibili presso la Banca centrale europea e sul mercato. Mediante varie decisioni successive, la Banca d'Italia ha preteso da Iccrea Banca il pagamento di contributi ordinari, straordinari e addizionali al Fondo nazionale di risoluzione italiano, relativamente agli anni 2015 e 2016. Oltre a ciò, la Banca d'Italia ha preteso da Iccrea Banca il pagamento di un contributo ex ante al SRF, per l'anno 2016. Tale contributo era stato stabilito da alcune decisioni del SRB sulla base di dati a questo trasmessi dalla Banca d'Italia.

Iccrea Banca ha impugnato tali decisioni della Banca d'Italia dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), contestando le modalità di calcolo dei contributi richiesti. Essa ha in particolare fatto valere che la Banca d'Italia sarebbe stata all'origine di un errore nel calcolo, da parte del SRB, del contributo ex ante al SRF, non avendo rilevato, nella comunicazione dei suoi dati al SRB, la natura particolare del sistema integrato in cui Iccrea Banca operava. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha chiesto alla Corte di interpretare la normativa dell'Unione in materia.

Per quanto riguarda, in primo luogo, l'intervento della Banca d'Italia nella fase del procedimento che precede l'adozione delle decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF, la Corte ha anzitutto ricordato che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha una competenza esclusiva a verificare la legittimità degli atti adottati dagli organi o dagli organismi dell'Unione, tra i quali rientra il SRB. La Corte ha poi precisato che, per quanto riguarda il calcolo dei contributi ex ante al SRF, il SRB esercita in via esclusiva il potere decisionale finale e che le autorità di risoluzione nazionali si limitano a fornire un sostegno operativo al SRB. Di conseguenza, il giudice dell'Unione è il solo competente a valutare, nell'ambito della verifica della legittimità di una decisione del SRB che fissa l'ammontare del contributo individuale ex ante al SRF di un ente creditizio, se un atto adottato da un'autorità di risoluzione nazionale in preparazione di una

decisione siffatta sia afflitto da vizi tali da inficiare tale decisione del SRB, senza che un giudice nazionale possa esercitare un controllo su tale atto nazionale.

Il diritto dell'Unione osta dunque a che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio si pronunci sulla legittimità dell'intervento della Banca d'Italia nella fase del procedimento che precede l'adozione delle decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF per l'anno 2016.

In secondo luogo, per quanto riguarda la fase successiva all'adozione delle decisioni del SRB, notificate a Iccrea Banca dalla Banca d'Italia, la Corte ha statuito che le autorità di risoluzione nazionali non sono abilitate a riesaminare i calcoli effettuati dal SRB al fine di modificare l'importo di tali contributi, e non possono dunque, dopo l'adozione di una decisione del SRB, riconsiderare, a tal fine, l'esposizione al rischio di un determinato ente creditizio. Allo stesso modo, secondo la Corte, se un giudice nazionale potesse annullare la notifica, da parte di un'autorità di risoluzione nazionale, di una decisione del SRB in merito al calcolo del contributo ex ante di un ente creditizio al SRF, fondandosi sul carattere erroneo della valutazione dell'esposizione al rischio dell'ente creditizio in questione su cui tale calcolo si fonda, esso rimetterebbe in discussione una valutazione compiuta dal SRB e, in definitiva, impedirebbe l'esecuzione di tale decisione del SRB. Inoltre, la Corte ha statuito che, poiché Iccrea Banca è direttamente e individualmente riguardata dalle decisioni del SRB ma non ha proposto ovvero ha proposto solo tardivamente (1) un ricorso di annullamento contro tali decisioni dinanzi al Tribunale dell'Unione, essa non può far valere in via incidentale, in occasione di un ricorso contro misure nazionali proposto dinanzi ad un giudice nazionale, l'invalidità delle suddette decisioni.

Alla luce di tali considerazioni relative ai poteri del Tribunale amministrativo per il Lazio, la Corte ha statuito che quest'ultimo non poteva sottoporle una questione pregiudiziale riguardo alle decisioni della Banca d'Italia che hanno chiesto a Iccrea Banca il pagamento di contributi al Fondo nazionale di risoluzione italiano.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, le decisioni della Banca d'Italia che hanno chiesto a Iccrea Banca il pagamento di contributi al Fondo nazionale di risoluzione italiano, la Corte ha statuito che le passività risultanti da operazioni tra una banca di secondo livello e i membri di una compagine che essa forma insieme a banche cooperative alle quali fornisce servizi di vario tipo, senza avere il controllo di queste ultime, e non comprendenti prestiti concessi su base non concorrenziale e a scopo non lucrativo, al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro, non sono escluse dal calcolo dei contributi a un fondo nazionale di risoluzione (2).

---

1 V. l'ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2018, Iccrea banca /Commissione e SRB (T-494/17).

---

2 Articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190). Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).